

## **Covid-19: gli ammortizzatori sociali del Decreto Cura Italia**

**Gabriele Gianduia e Valentina Castelli**  
[A&A Studio Legale](#)

Il 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge n.18/2020 (DL), recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

Proponiamo una sintesi della disciplina che riguarda **gli ammortizzatori sociali**, precisando che l'INPS ha poi pubblicato il messaggio n. 1321 del 23 marzo e la circolare n.47 del 27 marzo ad integrazione della normativa.

**La materia è, comunque, in continua evoluzione:** il Ministero del Lavoro ha, infatti, dichiarato che si stanno valutando nuovi interventi finalizzati a rafforzare gli ammortizzatori sociali.

### **Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e Assegno Ordinario – art.19 DL**

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza coronavirus, possono presentare domanda di concessione della **CIGO** o **dell'assegno ordinario** (*quest'ultimo consistente, per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, nella prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà per i datori di lavoro con mediamente più di 5 dipendenti o dal Fondo di Integrazione Salariale – FIS – per i datori con mediamente più di 15 dipendenti*) **indicando come causale “emergenza COVID-19”**.

Il periodo di integrazione salariale può decorrere dal 23 febbraio 2020 (può, quindi, essere anche retroattivo) per un periodo di massimo 9 settimane, da fruirsi comunque entro il mese di agosto 2020.

L'assegno ordinario è previsto anche per i datori di lavoro iscritti al **FIS** che occupano mediamente più di 5 dipendenti: la soglia occupazionale va valutata considerando il periodo di sei mesi precedenti al ricorso all'ammortizzatore sociale.

La procedura è semplificata: non occorre rispettare i termini di cui all'art.15 D.Lgs. 148/2018 ma è necessario comunque inviare alle **RSA/RSU** ed alle organizzazioni sindacali la comunicazione preventiva nonché effettuare la consultazione e l'esame congiunto, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi.

La domanda di **CIGO** deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto la sospensione/riduzione dell'attività e non è soggetta alla verifica dei requisiti “ordinari” (ovverosia, situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, oppure situazioni temporanee di mercato).

I periodi di integrazione salariale sono neutri, nel senso che non rilevano ai fini del conteggio della durata ordinaria massima dell'intervento.

Non è dovuto il contributo addizionale.

Possono essere collocati in **CIGO** o beneficiare dell'**assegno ordinario** i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020: non trova quindi applicazione l'ordinario criterio dell'anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo.

Il pagamento della prestazione può essere effettuato con il meccanismo dell'anticipazione da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio oppure può essere disposto direttamente dall'INPS. In quest'ultimo caso, non dovrà essere prodotta la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie.

### **Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) – art.20 DL**

Le aziende che alla data del 17 marzo 2020 hanno in corso la **CIGS**, possono presentare domanda di concessione di CIGO per "emergenza COVID-19" di cui all'art.19 DL, per un periodo massimo di 9 settimane

Se richiesta, la **CIGO** sospende e sostituisce la CIGS in corso.

Possono fruire della **CIGO** anche i lavoratori beneficiari della CIGS a totale copertura dell'orario di lavoro.

La **CIGO** è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS.

Il periodo di **CIGO** in sostituzione della CIGS è neutro rispetto alla durata ordinaria massima della CIGS.

Per le imprese che fruiscono di CIGS, ma che non hanno possibilità di accedere alla **CIGO** (si pensi, ad esempio, alle imprese del commercio con più di 50 dipendenti), è previsto che possano proporre domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

### **Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) – art.22**

I datori di lavoro – esclusi quelli domestici – che non possono ricorrere alla CIGO o all'assegno ordinario possono chiedere la **CIGD**.

La disciplina è fissata dagli accordi quadro stipulati da ciascuna Regione o Provincia Autonoma con le Parti Sociali.

I trattamenti di **CIGD** possono essere chiesti alla Regione/Provincia autonoma per un periodo non superiore a 9 settimane (stessa durata massima della CIGO).

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. È riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il **DL** ha comunque fatto salve le previsioni di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 concernenti rispettivamente la CIGD nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).



0331.639176



[gabriele.gianduia@albeeassociati.it](mailto:gabriele.gianduia@albeeassociati.it)  
[valentina.castelli@albeeassociati.it](mailto:valentina.castelli@albeeassociati.it)